

OGGETTO: SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI – LIMITI 2018

OGGETTO	La Legge di Bilancio 2018 ha confermato il beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati <u>dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018</u> ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nel terzo anno di applicazione dell'agevolazione sul super ammortamento ci sono però novità importanti.
PRIMA NOVITA' (% DI MAGGIORAZIONE)	La prima rilevante modifica riguarda la percentuale di maggiorazione. In particolare, per gli investimenti agevolabili effettuati a partire dal 2018, la percentuale di maggiorazione è <u>ridotta dal 40% al 30%</u>. Rammentiamo che il super ammortamento si sostanzia in un incremento (del 30% per gli investimenti effettuati nel 2018) del costo di acquisizione dei beni agevolabili (beni strumentali materiali nuovi), che si traduce in un aumento della quota annua di ammortamento/canone annuo di leasing fiscalmente deducibile. Il beneficio si applica ai soli fini delle imposte sui redditi e non esplica nessun effetto nella determinazione dell'IRAP.
SECONDA NOVITA' (BENI AGEVOLABILI)	L'altra novità, applicabile dal 2018, concerne i beni agevolabili: - materiali (sono, pertanto, esclusi i beni immateriali); - strumentali (sono esclusi i beni merce); - nuovi beni non utilizzati. Può essere oggetto dell'agevolazione in capo all'acquirente anche il bene che è stato esposto in show room e utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore, ai soli fini dimostrativi, non fa perdere al bene il requisito della novità. Il super ammortamento spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. A partire dal 1° gennaio 2018, per effetto della Legge di Bilancio 2018, il super ammortamento non compete per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1 del TUIR. In particolare, il super ammortamento 2018 non spetta per le acquisizioni di: - aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 285/1992, ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa [comma 1, lettera a), articolo 164 TUIR]; - autovetture e autocaravan, di cui alle suddette lettere dell'articolo 54 del Codice della strada, ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al punto precedente [comma 1, lettera b), articolo 164 TUIR].

<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	Legge di Bilancio 2018.
<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 3 del 31 gennaio 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – <i>cell. 348/7053539</i> – <i>email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento.